



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE
DEL CORPO NAZIONALE VV.F.*

LORO SEDI

OGGETTO: Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - indennità specialistiche.

Per opportuna informazione, si trasmette l'unito appunto pervenuto dalla Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Pellos

APPUNTO

Oggetto: Indennità specialistiche Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Le indennità specialistiche (immersione, navigazione e volo), previste in favore del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, costituiscono emolumenti del trattamento economico accessorio che, ancorché erogabili in via fissa e ricorrente nelle ipotesi di continuità dell'attività di servizio, presuppongono la compresenza di requisiti (possesto del brevetto in corso di validità, inserimento nel nucleo specialistico presso la sede di assegnazione e svolgimento delle specifiche mansioni puntualmente documentato), inconciliabili con la sospensione della prestazione lavorativa nell'intero periodo (mensile) di riferimento.

La continuatività e ricorrenza della corresponsione delle componenti retributive può rilevare, ai fini della verifica della spettanza delle medesime pur in periodi di servizio non attivo, con esclusivo riguardo alle voci del trattamento economico fondamentali (stipendio tabellare, vacanza contrattuale, eventuale retribuzione individuale di anzianità) o equiparabili (indennità di rischio/mensile), dovendosi interrompere l'erogazione delle voci accessorie variabili non collegate al mero *status* di componente del Corpo nazionale bensì all'effettiva presenza in servizio o allo svolgimento di specifiche mansioni.

Nel caso di specie, l'eventuale mancato svolgimento delle attività specialistiche, da rilevarsi su base mensile coerentemente alla periodicità della rispettiva remunerazione, comporta l'interruzione delle pertinenti indennità in ipotesi, ad esempio, di partecipazione a corsi di formazione non afferenti alla specialità, assenza per infortunio sul lavoro o per malattia anche se riconosciuta dipendente da causa di servizio, distacco sindacale.

Non è, infatti, possibile ricollegare il diritto agli emolumenti di cui trattasi allo *status* derivante dalla specialità posseduta, considerato che la *ratio* istitutiva dei medesimi è tesa a garantire un corrispettivo dell'attività professionale in concreto garantita, meritevole di incentivazione economica per il maggior disagio e la potenziale pericolosità che ne derivano e remunerata - con cadenza mensile - in ragione della particolare qualità delle mansioni esercitate (ovvero *lato sensu* attribuite, laddove il personale sia effettivamente e regolarmente posto a disposizione del contingente operativo, situazione irrealizzabile nel caso di assenza o inattività protratta per l'intera mensilità).

Peraltro, l'indebita attribuzione delle indennità in parola potrebbe generare una duplicazione di spesa a carico del bilancio dello Stato perdurando la sostituzione, con altro componente del nucleo, del dipendente temporaneamente inattivo o assente.